I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1990

concernente la corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale

(91/C 109/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che la decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale, tra gli Stati membri delle Comunità europee [1], definisce i principi e le procedure per un'iniziativa comune accelerata degli Stati membri e della Commissione per stabilire la corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale nella Comunità e per conseguire un miglioramente dell'informazione;

considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dai capi di Stato e di governo di undici Stati membri durante il Consiglio europeo di Strasburgo, il 9 dicembre 1989, attribuisce un'importanza particolare alla formazione professionale;

considerando che, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 85/368/CEE, i lavori concernenti la corrispondenza delle qualifiche professionali possono avvalersi, come riferimento, della struttura dei livelli di formazione elaborata dalla Commissione coadiuvata dal comitato consultivo per la formazione professionale;

considerando che i lavori relativi alla corrispondenza delle qualifiche per i vari settori di attività, realizzati con l'assistenza del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) hanno finora riguardato soltanto una parte delle professioni concernenti i lavoratori qualificati; che pertanto occorre estendere i lavori sulla corrispondenza delle qualifiche alle altre professioni;

considerando che la necessità di accelerare i lavori sulla corrispondenza delle qualifiche richiede l'introduzione di elementi di flessibilità nella decisione 85/368/CEE;

considerando che nella prospettiva del completamento del mercato interno occorre realizzare quanto prima i presupposti necessari per la libera circolazione effettiva dei lavoratori nell'ambito della Comunità,

1. a) PRENDE ATTO della relazione interinale presentata dalla Commissione il 12 giugno 1990 sull'attuazione della decisione 85/368/CEE;

 b) SOTTOLINEA l'interesse delle informazioni risultanti dai lavori sulla corrispondenza delle qualifiche, in particolare per quanto riguarda la mobilità delle persone all'interno della Comunità e la conoscenza dei sistemi nazionali di formazioni professionale;

2. a) RITIENE necessario decidere entro un termine di tre mesi dalla valutazione dei risultati dei lavori sulla corrispondenza delle qualifiche ed in base ad essa, in merito all'estensione dei lavori sulla corrispondenza delle qualifiche alle altre professioni di tutti i livelli di formazione professionale che, tenuto conto dei dati disponibili a livello nazionale e con l'ausilio degli strumenti già esistenti a livello comunitario, ad esempio l'Eurostat, il Sedoc e l'Osservatorio europeo per l'occupazione, sono i più ricorrenti negli attuali flussi di mobilità;

 b) RITIENE che in questo contesto si debba accordare priorità alle qualifiche di formazione professionale connesse con l'innovazione tecnologica;

 c) AUSPICA

 — che le descrizioni comunitarie delle attività professionali riflettano i requisiti professionali pratici richiesti dal mercato del lavoro;

[1] GU n. L 199 del 31. 7. 1985, pag. 56.

— che si esamini se si debbano riprendere in tali descrizioni le differenze essenziali di livello e di contenuto esistenti tra gli Stati membri circa le qualifiche relative alla stessa attività professionale;

3. a) CONSTATA la necessità di migliorare la procedura di cui alla decisione 85/368/CEE onde favorire, mediante una stretta collaborazione tra la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali, un più rapido progresso dei lavori di raccolta, analisi e pubblicazione delle informazioni concernenti le qualifiche professionali;

b) CONSTATA inoltre la necessità di garantire l'efficacia dei lavori sulla corrispondenza delle qualifiche professionali grazie ad un maggiore sforzo di divulgazione, scambio e utilizzazione delle informazioni sulla corrispondenza delle qualifiche professionali già stabilite;

c) CONSIDERA inoltre opportuno che la Commissione, assistita dal CEDEFOP, attui gradualmente la base di dati prevista all'articolo 3, secondo comma della decisione 85/368/CEE ed un repertorio comunitario dei profili professionali;

4. SOTTOLINEA l'opportunità di individuare, rispettando le prerogative delle parti sociali, le modalità e i mezzi per accrescere l'efficacia delle qualifiche di formazione professionale;

5. a) INVITA gli Stati membri a presentare anteriormente al 31 dicembre 1991 la prima delle relazioni nazionali previste all'articolo 6 della decisione 85/368/CEE, inserendovi i suggerimenti che ritengono opportuni;

b) INVITA la Commissione a presentare proposte, tenendo conto della presente risoluzione e delle relazioni nazionali di cui alla lettera a).